

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai magistrati:

dott. Giuseppe Tarantola
dott. Cinzia Zoia
dott. Domenico Bonaretti

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

N. <u>11/2014</u>	Sen.
Nr.	Rep.
N.	F.N.

nella causa d'appello iscritta al n. r.g. ha emesso la seguente

SENTENZA

F C rappresentato e difeso per delega a margine dell'atto di citazione in riassunzione, dall'avv. di e dall'avv. presso lo studio del quale, in Milano, è elettivamente domiciliato

..... appellante in sede di rinvio

e

E S.I.M. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa in persona del Commissario liquidatore dr. G C rappresentata e difesa, dall'avv. prof. e dall'avv. prof., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. prof. in

Milano

..... appellata in sede di rinvio

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Nel giudizio di rinvio R.G. _____ promosso da:
C _____ F _____, con l'avv. _____ e il proc. dom. avv. _____

C O N T R O

E SIM S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, con l'avv. _____ e
l'avv. _____

FOGLIO DI CONCLUSIONI PER C _____ F _____

Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa, quale giudice del rinvio, anche in riforma della già impugnata sentenza del Tribunale di Milano:

Nel merito: previa occorrendo dichiarazione di annullamento per dolo o errore delle sei dichiarazioni datate 14.3/20.3.1996 prodotte da controparte sub docc. nn. 29, 30, 31, 32, 33 e 34, e previo occorrendo accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della E SIM anche in via solidale con i promotori finanziari, in principalità ammettere il ricorrente sig. C F alla apposita e separata sezione dello stato passivo della E SIM in l.c.a. ovvero accertare e riconoscere il diritto del medesimo alla restituzione degli strumenti finanziari e/o del denaro di sua spettanza in base agli estratti conto prodotti dal ricorrente e per le ragioni di cui in narrativa, anche in virtù di riconoscimento di debito, o quantomeno per dolosa o colposa sottrazione e/o dispersione degli strumenti finanziari e del denaro del ricorrente, per un controvalore in euro di almeno L.817.418.571 (**pari ad Euro 422.161,46**), o in subordine di L. 572.381.698 (**pari ad Euro 295.610,48**) oltre interessi legali dall'11.2.1994 sino all'apertura della procedura concorsuale, dedotto l'importo di L. 84.811.429 (**pari ad Euro 43.801,45**) o comunque per la misura che risulterà in corso di causa o, in via su-

bordinata, ammettere il ricorrente allo stato passivo della E SIM in l.c.a. al chirografo per il controvalore in euro di L.817.418.571 (pari ad Euro 422.161,46) o per la misura che risulterà in corso di causa.

In via istruttoria (subordinata):

Fermo restando il pieno valore probatorio dei documenti prodotti e senza inversione di onere ove gravante su controparte ordinarsi alla E SIM in l.c.a. l'esibizione dei seguenti documenti:

- elenco completo delle movimentazioni relative ai conti intestati al ricorrente e di copia autentica dei registri obbligatori relativi ai conti e alle movimentazioni del sig. F

- registro del controller interno della E SIM del periodo dal 1994 al 1996 citato a pag. 36, 37 del doc. n. 41 (relazione CONSOB 20.7.95);

- deleghe agli "incaricati di riferimento" per i contratti del sig. F citate a pag. 37 e 38 del doc. n. 41 cit.

In ogni caso:

Condannare la E Sim S.p.a. in l.c.a. a restituire le spese del giudizio di primo e secondo grado nella misura di **Euro 31.376,41** oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo.

Spese ed onorari di tutti i gradi del giudizio, anche di Cassazione, rifusi.

Brescia, Milano, 16 Aprile 2013

ECC. MA CORTE D'APPELLO DI MILANO

- udienza di precisazione delle conclusioni in data 16 aprile 2013 -

Consigliere Rel. il dott.ssa Zoia - sez. I - R.G.

Nella causa della E **S.I.M. S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa** per decreto del Ministro del Tesoro in data 10 ottobre 1996 (all. *a* in Trib.), in persona del Commissario Liquidatore, con l'avv. prof. e l'avv. prof.

- appellata in sede di rinvio -

contro

il signor C F , con gli avv.ti e

- appellante in sede di rinvio -

CONCLUSIONI

Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e rejeta, così

giudicare

- previa integrale conferma della sentenza del Tribunale di Milano, dichiarare inammissibili ed infondate e comunque integralmente respingere le domande tutte di merito ed istruttorie del signor C F ;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26172 /2007, del 23 ottobre 2007, dep. il 13.12.2007, in accoglimento del secondo, quarto e decimo motivo del ricorso per cassazione proposto da C F contro la sentenza di questa Corte d'Appello n.1924/2002 del 14.5.2002 - che, in sede di interposto gravame contro la sentenza del Tribunale, confermando la sentenza impugnata, aveva rigettato l'opposizione proposta da C F contro lo stato passivo di E S.i.m s.p.a. in l.c.a. - ha cassato la sentenza della Corte d'Appello, rimettendole gli atti per lo svolgimento del giudizio di rinvio.

C F aveva adito il Tribunale con ricorso del 16 maggio 1997 con il quale aveva proposto opposizione allo stato passivo di E S.i.m. s.p.a. in l.c.a. chiedendo di essere ammesso alla sezione separata dello stato passivo di E S.i.m. s.p.a. in l.c.a. per la somma di £. 817.418.571 o per la diversa somma che fosse risultata in causa.

Nel contraddittorio regolarmente instaurato con E S.i.m. s.p.a. in l.c.a. in persona del Commissario Liquidatore - che costituendosi in giudizio aveva chiesto il rigetto dell'opposizione - il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9372/99 del 21 ottobre 1999, aveva respinto l'opposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Contro tale sentenza, con atto di citazione del 3 gennaio 2000, C F aveva proposto appello, chiedendone la riforma.

Resisteva al proposto gravame, chiedendone il rigetto, E S.i.m. s.p.a. in l.c.a.

La Corte d'Appello di Milano, sezione quarta civile, con sentenza n. 1924/2002 del 19.7.2002, respingeva l'impugnazione proposta, confermando, per l'effetto, la sentenza appellata e condannava l'appellante F C alla rifusione delle spese processuali a controparte.

Con atto notificato il 16 ottobre 2003, C. F. proponeva ricorso per cassazione chiedendo, attraverso l'articolazione di dodici motivi di censura, che la Corte cassasse la sentenza impugnata.

E S.i.m. resisteva al gravame depositando rituale controricorso.

A seguito della pronuncia n. 26172 del 13.12.2007 con la quale la Corte di Cassazione, come sopra accennato, accogliendo tre dei dodici motivi rassegnati al contendere dal ricorrente, ha cassato la sentenza resa dalla Corte d'Appello disponendo il rinvio anche per le spese alla stessa Corte territoriale in diversa composizione - C. F., con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificato, ha quindi instaurato il presente giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni di merito:

“ Previa occorrendo dichiarazione di nullità o annullamento per dolo o errore delle sei dichiarazioni datate 14.3/20.3.1996 prodotte da controparte sub docc. 29, 30, 31, 32, 33 e 34 e previo o occorrendo accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della E. S.i.m. anche in via solidale con i promotori finanziari in principalità ammettere il ricorrente signor C. F. alla apposita separata sezione dello stato passivo della E. S.i.m. in liquidazione coatta amministrativa ovvero accertare e riconoscere il diritto del medesimo alla restituzione degli strumenti finanziari e/o del denaro di sua spettanza in base agli estratti conto prodotti dal ricorrente e per le ragioni di cui in narrativa, anche in virtù di riconoscimento di debito o quanto meno per dolosa o colposa sottrazione e/o dispersione degli elementi finanziari e del denaro del ricorrente, per un controvalore in euro di almeno £. 817.418.571 o, in subordine di £. 572.000.38.698 oltre interessi legali dall'11 febbraio 1994 sino all'apertura della procedura concorsuale, dedotto l'importo di £. 84.811.429 o comunque per la misura che risulterà in corso di causa o, in via subordinata ammettere il ricorrente allo stato passivo della E. S.i.m. in liquidazione coatta amministrativa al chirografo per £. 817.000.418 571 o per la misura che risulterà in corso di causa.”

Si è costituita in giudizio E. S.i.m. in l.c.a. che, con comparsa in data 23 aprile 2009, ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“ Previa integrale conferma della sentenza del Tribunale di Milano, dichiarare inammissibili e infondate e comunque integralmente respingere le domande tutte di merito e istruttorie del signor C. F. ;

in subordine disporre giudizio di verificaione per i nostri momenti in tribunale 5,6, 7,8, 9, 10,11, 12,19, 20,21, 42-43, 45 con vittoria di spese e competenze ed onorari anche di questo grado di giudizio."

Precisate le conclusioni e assegnati i termini per il deposito degli atti conclusivi, la causa era trattenuta in decisione.

Con ordinanza del 18 aprile 2012, depositata il 7 maggio 2012, il Collegio disponeva la rimessione della causa sul ruolo per l'udienza del 29 maggio 2012, al fine di procedere all'assunzione della prova testimoniale e all'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio grafologica - volta ad accertare se le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti, come meglio indicati in atti, fossero ascrivibili all'apparente sottoscrittore, C. F. - mezzi entrambi ritenuti dal Collegio rilevanti al fine del decidere.

Veniva quindi assunta la prova per testi ed esperito il conferito incarico di consulenza.

All'udienza del 19 febbraio 2013, di rimessione della causa avanti il Collegio, era quindi fissata per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 16 aprile 2013.

Precisate le conclusioni e scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa era trattenuta in decisione.

*

Proponendo opposizione avverso lo stato passivo della E. S.i.m. s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, C. F. aveva esposto a sostegno delle domande svolte: (i) di aver stipulato nell'anno 1990 due contratti di mandato con I. s.a.s. con affidamento delle operazioni all'Agente di cambio F. R., al quale, tra il febbraio 1990 e il marzo 1991, aveva consegnato la somma di £. 494.0000 con accensione di n. 3 conti recanti i nn. 20197, 22116 e 23173; (ii) di avere nell'aprile 1991 disinvestito dal conto n. 22116 l'importo di £.40.000.000, risultando pertanto, a quella data, il totale delle somme investite pari a £.454.000.000; (iii) di avere poi riversato il frutto di tali investimenti in tre contratti di raccolta ordini e collocamento di valori mobiliari stipulati in data 2.1.1992 tramite il promotore finanziario A. M. con Eu. Holding, la quale nel febbraio/marzo del 1994, come comunicatole verbalmente dallo stesso promotore M., aveva poi ceduto tali rapporti a E. S.i.m. s.p.a.; (iii) di avere in seguito ricevuto note informative o estratti conto per ciascuno dei

tre conti da parte del M - per conto prima di l'ò Holding S.i.m. s.p.a. e di E S.i.m. poi - dai quali risultava un progressivo incremento di valore e attestavano, al marzo 1996, l'esistenza di un patrimonio complessivo di £. 902.230.000; (iv) di avere ricevuto, nel marzo 1996, un bonifico da E S.i.m. pari a 83.000.000 e di avere versato, in data 1° aprile 1996 con quattro assegni l'importo di £. 70.000.000 ad A M (v) che dopo aver appreso del fallimento e della successiva conversione in liquidazione coatta amministrativa della E S.i.m., in data 18.12.1996 apprendeva che secondo le scritture contabili della S.i.m. non sarebbe risultato alcun credito a suo favore (nonostante che l'importo di £.83.000.000 costituisse l'unico importo, su £. 454.000.000 di capitale investito, che avesse ricevuto in restituzione dall'aprile 1991); (vi) di non avere mai ricevuto al suo indirizzo alcuna nota informativa relativa alle operazioni di collocamento o raccolta ordini di acquisto e di vendita o alcun estratto conto diversi da quelli prodotti, ragione per la quale, supponendo una gestione abusiva dei conti, con movimentazioni non autorizzate, disconosceva qualsiasi ricevuta o quietanza, ordini o contratti a sé apparentemente ascrivibili, diversi da quelli dallo stesso effettivamente conosciuti e prodotti.

La procedura opposta, costituitasi ritualmente in giudizio, aveva resistito alle domande avverse, delle quali aveva chiesto il rigetto, sottolineando, in particolare, come controparte avesse confermato il saldo della sua posizione, senza sollevare alcuna contestazione e avesse, di conseguenza, ricevuto, nel marzo 1996, l'importo di £.84.811.429 a saldo dei tre conti di cui lo stesso era titolare presso E S.i.m.

Senza attività istruttoria, la causa era posta in decisione.

Il Tribunale così motivava la decisione assunta: *"L'opponente sostiene che al momento dell'apertura della procedura concorsuale di E S.i.m. la sua posizione era attiva per lire 817.418.571 e, al fine di provare l'assunto, ha prodotto (sub doc. 14- 15- 16) copia di tre estratti datati 5.3.1996, redatti su carta libera a firma "dr. A M " sotto il timbro "Studio intermediazione finanziaria E S.i.m. S.p.A." relativi ai conti n. 20197, n. 22116 e n. 23173, recanti rispettivamente saldi attivi di £. 160.000.480, lire a 699.400.000 e £. 42.350.000, dalla sommatoria dei quali (£. 902.230.000) dopo aver dedotto l'importo di £. 84.811.429 incassato al rimborso, egli ricava il petitum della domanda. La procedura concorsuale contesta la riferibilità a E*

S.i.m. degli estratti a firma M nonchè le opponibilità al commissario liquidatore e ricostruisce alternativamente la posizione dell'opponente avvalendosi delle risultanze del tutto difformi reperite nella contabilità sociale, relative ai conti di gestione n. 92910, n. 92911 e n. 92912, nei quali sarebbero confluiti i precedenti conti di negoziazione sopra richiamati. Sulla base di tali elementi il commissario liquidatore ha rilevato l'esistenza di un saldo creditore di £. 84.220.831 inerente al conto n. 92910, di un saldo creditore di £.288.815 inerente al conto n. 92911 e di un saldo creditore di lire 481.223 inerente al conto n. 92912 (docc. 29-30-31), che sommati tra loro portano all'ammontare di £.84.811.429 rimborsato al F fin dal marzo 1996 su espressa richiesta del medesimo."

Il Tribunale osservava quindi che il ricorrente aveva esercitato in principalità un'azione contrattuale di rendiconto, relativo a tre rapporti di durata (di negoziazione e custodia titoli), che, per loro natura erano destinati ad evolvere, non solo per effetto dei movimenti di compravendita man mano eseguiti, ma anche per la fluttuazione della quotazione di mercato dei valori mobiliari affidati in custodia ("Si noti, ad esempio, che nella visione dell'opponente gli importi esistenti al suo attivo sono costituiti in un certo tempo da operazioni di pronti contro termine, in altro tempo dai titoli azionari (Telecom, Generali, Fiat ecc.) la cui valutazione è sicuramente variata nel tempo, anche in assenza di ulteriori negoziazioni").

Premettendo, pertanto, che a fronte del dinamismo che caratterizzava il rapporto, l'accertamento dell'attendibilità di un determinato estratto conto costituiva l'unico punto fermo al fine della determinazione del saldo, metteva in evidenza, sotto questo aspetto, come con lettere raccomandate del 7/3/96 (docc. 26- 27-28 conv.) l'amministratore delegato di E S.i.m. dr. C C , avesse comunicato a C F le risultanze relative alle sue tre posizioni, quantificandole, in complessive £. 84.220.831 e come in data 20.3.1996 (docc. 29- 30- 3, non disconosciuti) lo stesso titolare dei conti, anziché sollevare contestazioni, avesse confermato l'esattezza di tali risultanze, disponendo per la chiusura dei rapporti e chiedendo, contestualmente, il rimborso della somma residua, che gli veniva prontamente accreditata. Sottolineava che solo distanza di oltre un anno, dopo aver ricevuto dal commissario liquidatore notizie del tutto conformi, C F aveva proposto reclamo ex art. 87 T.U. bancario, facendolo poi seguire dall'opposizione. Dando quindi atto che l'opponente contestava la valenza probatoria della propria dichiarazione di approvazione dei saldi sostenendo di essersi sbagliato perché fuorviato

dai comportamenti della S.i.m. e, in particolare, del suo promotore finanziario, A M - il quale, in assunto, gli avrebbe fatto supporre che la conferma e il conseguente rimborso riguardassero solo una parte di quanto a lui spettante - il Tribunale rilevava come tale interpretazione apparisse, tuttavia - tenuto conto che la comunicazione in oggetto sollecitava in termini espliciti l'interessato a effettuare un controllo circa l'esattezza delle risultanze riportate, recando oltretutto in calce saldaconto alla casella relativa al saldo per contanti, nonché la casella relativa al "portafoglio titoli" con saldo in bianco, evenienze queste che avrebbero dovuto rendere evidente la portata onnicomprensiva del rendiconto - del tutto inverosimile e illogica.

Sottolineava che dato il tenore obiettivo della comunicazione, se il titolare optando per la chiusura dei tre conti accessi con E S.i.m. avesse supposto di possedere altri valori mobiliari, così come aveva chiesto il rimborso dei fondi liquidi rendicontati, avrebbe dovuto dare disposizioni anche in ordine alle ulteriori rimanenze di altra natura e quindi rappresentava che non avendo l'opponente ciò fatto, appariva davvero inverosimile l'equivoco in cui lo stesso sosteneva di essere incorso, a maggior ragione se considerato che gli estratti conto alternativi, sui quali assumeva di aver fatto affidamento (vale a dire quelli predisposti dal M) erano di pochi giorni precedenti le risultanze contabili allo stesso comunicate da E S.i.m.

Rilevava ancora il Tribunale come l'azione incidentale di annullamento per errore della dichiarazione di conferma del saldo non cogliesse nel segno, in quanto, la relativa domanda, pur astrattamente ammissibile, appariva sfornita dei presupposti di opponibilità alla massa dei creditori, oltre che di ogni requisito di verosimiglianza.

Affermata l'impraticabilità dell'annullamento o della revoca di detta dichiarazione, sosteneva che non poteva che rimanere fermo l'accertamento che tale dichiarazione comportava, vale a dire che non esisteva altro credito residuo dopo l'avvenuto rimborso in epoca anteriore all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Soggiungeva che gli estratti conto sottoscritti da A M non sarebbero stati, in ogni caso, opponibili al commissario liquidatore, terzo rispetto al debitore insolvente, né avrebbero potuto assumere valenza confessoria in capo allo stesso.

Sosteneva, infine, come, pur potendo, la valenza degli estratti conto, essere liberamente apprezzata in funzione della domanda subordinata volta all'affermazione della responsabilità solidale della S.i.m. per l'eventuale fatto illecito commesso dal promotore finanziario, tale possibilità fosse da ritenersi, in pratica, preclusa dalla constatazione che parte convenuta aveva positivamente dimostrato l'esatto adempimento delle proprie prestazioni contrattuali, proprio attraverso la conseguita approvazione del saldo.

Reputava pertanto, conclusivamente, che il saldo finale di chiusura dei rapporti fosse corrispondente a quanto approvato e chiesto in rimborso dall'opponente e che, di conseguenza, l'opposizione andasse respinta.

La pronuncia di rigetto dell'appello - con conseguente conferma della sentenza impugnata - proposto da C F contro la suddetta sentenza del Tribunale, formava quindi oggetto di ricorso per cassazione ad iniziativa dello stesso F.

La Corte di Cassazione, condotto l'esame sui motivi con i quali il ricorrente censurava la pronuncia confermativa della decisione assunta in primo grado, accoglieva il secondo, il quarto e il decimo motivo del ricorso *"attinenti all'azione di responsabilità extracontrattuale"* - in merito ai quali osservava trattarsi *"di censure che investono tutte la giustificazione della decisione di rigetto della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale proposta da C F"* - e quindi, rigettati il primo motivo e il dodicesimo e ritenuti assorbiti i restanti motivi, cassava la sentenza impugnata.

Con il secondo motivo l'allora ricorrente aveva dedotto violazione degli artt. 214, 215, 216 c.p.c. dell'art. 6 lett. c) legge n. 1 del 1991 e dell'art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, lamentando che i giudici del merito avessero erroneamente considerato irrilevante il disconoscimento delle sue firme di apertura dei conti cui si riferivano i saldi approvati il 14 marzo 1996.

Con il quarto motivo aveva dedotto violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. degli artt. 2699 e 2700 c.c. per mancanza di motivazione su un punto deciso, per omesso esame dei documenti prodotti, per errore nell'apprezzamento delle risultanze processuali e per mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti.

Infine, con il decimo motivo il ricorrente aveva dedotto la violazione dell'art. 345 c.p.c. dell'art. 87 disp. att. c.p.c. e dell'art. 184 bis c.p.c. lamentando la mancata ammissione di nuove produzioni documentali in appello, denegata senza accertare la dedotta disponibilità, solo sopravvenuta, dei documenti.

Affrontando l'esame dei motivi ritenuti fondati, la Corte ha affermato in particolare:

“Come si desume dalla stessa sentenza impugnata ... C F non ha proposto solo un'azione contrattuale di rendiconto, ma ha proposto anche un'azione di responsabilità extracontrattuale della E S.i.m. spa in solido con il promotore finanziario A M . E quest'azione di responsabilità risulta proposta, come riconosce la stessa controricorrente, non solo nella prospettiva di una responsabilità indiretta, per fatto esclusivo del promotore, bensì anche nella prospettiva di una responsabilità diretta della E S.i.m. spa, per concorso con il promotore nell'illecita condotta dannosa. Nè è plausibile la tesi della controricorrente, che esclude l'ammissibilità di una azione per responsabilità diretta della S.i.m. in ragione della specifica previsione di una responsabilità indiretta. < omissis > Orbene i giudici del merito hanno ritenuto di dover disattendere entrambe le domande, sia quella contrattuale che quella extracontrattuale, perché hanno escluso il dolo della E S.i.m. spa, dedotto da C F anche a sostegno dell'azione di annullamento delle sue sei dichiarazioni di approvazione dei saldaconti comunicati dalla società. Tuttavia i giudici del merito hanno affrontato la questione del dolo esclusivamente nella prospettiva del rapporto, qualificato di connivenza, tra C F e A M , dando per presupposta una netta distinzione di interessi di responsabilità tra la E S.i.m. spa e M , intesa ad escludere una responsabilità indiretta della società di intermediazione. La domanda di C F e le sue richieste istruttorie, in particolare d'appello, erano invece orientate anche nella prospettiva di una piena compartecipazione di A M e del legale rappresentante della E S.i.m. spa in un'estesa azione fraudolenta ai danni di numerosi clienti della società, vittime di truffe per le quali era in corso un procedimento penale. Sicché la compartecipazione dell'E S.i.m. spa alla truffa denunciata da C F si presentava come un fatto controverso sul quale i giudici del merito avrebbero dovuto prendere posizione. < omissis > Nel caso in esame dunque si presentava come un tema della decisione l'esistenza di un accordo fraudolento tra M e la E S.i.m. spa. I giudici del merito hanno invece omesso qualsiasi motivazione sul punto. Hanno addirittura ritenuto irrilevante accertare se fossero davvero falsi contratti stipulati dalla società con C F . Mentre è evidente che proprio quella falsità, con le connesse false domiciliazioni, costituiva un elemento della controversa

fattispecie di truffa dedotta in giudizio dall'opponente. Il secondo e il quarto motivo del ricorso sono pertanto fondati. Fondato è anche il decimo motivo del ricorso con il quale il ricorrente lamenta la mancata ammissione di prove documentali sopravvenute al giudizio di primo grado."

A seguito del pronunciamento della Corte di Cassazione, l'attore in riassunzione ripropone in questa sede, a censura del deciso e/o in prevenzione alle contro-deduzioni di controparte:

- (i) l'inidoneità delle lettere di conferma del saldaconto a costituire l'approvazione di un rendiconto o un atto abdicativo delle ragioni creditorie dell'investitore;
- (ii) l'annullabilità per dolo o errore delle dichiarazioni di approvazione;
- (iii) l'opponibilità alla procedura dei rendiconti periodici inviati al domicilio effettivo;
- (iv) la tempestività di tutte le domande e l'assenza di domande nuove in appello;
- (v) il diritto all'ammissione alla sezione separata dello stato passivo.

L'appellata, resistendo alla domanda di riforma del deciso, eccepisce che le domande inerenti alle dedotte nullità o annullabilità delle sei dichiarazioni datate 14 marzo 2006/ 20 marzo 2006, sono inammissibili in quanto la Corte di Cassazione ha affrontato e respinto i motivi di ricorso inerenti le dedotte nullità o annullabilità e sostiene che l'unico "*thema decidum*" è costituito dalla pretesa responsabilità di E. S.i.m. s.p.a. per fatto proprio in concorso con il promotore.

Oggetto del presente giudizio di rinvio, come rilevato dall'appellata, è circoscritto ai temi e nei limiti indicati dalla Suprema Corte con la suddetta pronunzia, non potendo che risultare inammissibili domande ed eccezioni riproposte sui capi diversi da quelli evidenziati dalla Cassazione come meritevoli di riesame.

La peculiare natura del giudizio di rinvio - che è un processo chiuso tendente a una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata - comporta che i limiti e l'oggetto sono fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere né sindacata, né elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di constatato errore. Anche quando la sentenza sia annullata per vizi di motivazione, il giudice di rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento (cfr. Cass. n. 21664/2005; Cass. n. 3458/2012; Cass. n. 8225/2013).

Tanto premesso, deve rilevarsi come, in relazione al tema sotteso ai motivi di censura ritenuti dalla Cassazione meritevoli di accoglimento - e, parallelamente, mancante sul punto la motivazione della decisione assunta - in questa sede di giudizio siano state ammesse le prove testimoniali richieste e sia stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.

Con l'acquisizione dell'elaborato di consulenza d'ufficio tecnografica è risultato in giudizio acclarato che *“Le sottoscrizioni apposte in cake ai documenti 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 20, e 21 del fascicolo di primo grado di E S.i.m. s.p.a., in atti, oggetto di verifica, presentano, nei confronti della campionatura autografa del signor C F , significative e concrete difformità che ne attestano l'eterogeneità formativa. Conseguentemente le prefate sottoscrizioni F C oggetto di verifica, vanno giudicate false poiché opera scritturale di una fonte scritturale estranea all'apparente sottoscrittore.”*

Alle udienze del 29 maggio 2012, del 23 ottobre 2012 e del 7 novembre 2012 venivano escussi i testi G B , M M , M F , A M e A D .

La teste M M - sorella di A M - in particolare, ha confermato di aver aderito alla richiesta pervenutale dal fratello di far pervenire presso lo studio T - presso il quale la teste era all'epoca tirocinante - la posta proveniente dalla sede di Milano della E S.i.m. (cfr. *“Acconsentii poiché non mi sembrava che ci fosse qualche controindicazione”*) precisando, peraltro, di non essere in grado di confermare che tra la posta pervenuta presso lo studio vi fossero comunicazioni destinate a C F

Generica è poi la testimonianza dalla stessa resa in merito alla presunta conoscenza da parte del dr. P - in allora A.D. di E S.i.m. - delle condotte illecite poste in essere dai promotori e, in particolare, delle false domiciliazioni, circostanza in merito alla quale la teste ha confermato che, in un incontro avvenuto nel 1996 presso lo studio di un professionista, il dr. P avrebbe riferito di sapere che la corrispondenza destinata ai clienti e trasmessa dalla sede di Milano della E S.i.m. veniva domiciliata presso taluni studi professionali di Brescia, senza peraltro fornire alcuna circostanziata indicazione (*“Non sono in grado di ricordare a distanza di anni se fu chiesta al dott. P la ragione della domiciliazione della corrispondenza della E S.i.m. presso studi professionali diversi e*

tanto meno so che cosa eventualmente rispose...Il dott. P. confermò nella sostanza questa ricostruzione anche se oggi non sono in grado di ricordare con esattezza i dettagli”).

Il teste A. M. – già promotore finanziario di E. S.i.m. fino alla metà del 1996 - in particolare, rispondendo alla domanda del difensore di controparte di questo tenore “L’inizio della documentazione presso un domicilio fittizio avvenne su indicazione degli organi di E. S.i.m.” dichiarava “Non posso dire che l’indicazione mi venne data dagli organi di E. S.i.m.” e ancora - in risposta al capitolo 5 - dichiarava “Non sono in grado di confermare né di smentire che i vertici di E. S.i.m. e in particolare l’A.D. A. P. fosse al corrente dell’effettuazione di numerose operazioni di investimento su conti di svariati clienti ad insaputa degli stessi.”

Dal canto suo, il teste A. D. - già promotore finanziario di E. S.i.m. dal 1994 al 1996 - pur confermando che il dr. P. sarebbe stato a conoscenza sia delle domiciliazioni di comodo, che della non coincidenza tra la situazione dei portafogli risultante dai registri interni della E. S.i.m. e quelli di cui ai relativi rendiconti inviati ai vari clienti e sostenendo di essere in grado di confermare la circostanza per averne allo stesso P. parlato, “sia prima, che durante che dopo l’effettuazione di dette operazioni”, non ha meglio contestualizzato e circostanziato i colloqui nei quali tanto sarebbe avvenuto (cfr. “...non so dire se non fossero presenti anche il M. e/o A., se fosse presente l’uno e non l’altro o nessuno dei due o altre persone”).

Ma, ciò che ulteriormente rende la testimonianza resa del tutto generica e inconcludente è l’affermazione dello stesso teste di non essere in grado di dire se il dr. P. fosse a conoscenza delle circostanze in oggetto “con specifico riferimento a C. F.”

Le risultanze acquisite attraverso la prova testimoniale assunta oltre a pervenire da soggetti non estranei alla complessa vicenda sulla quale sono stati chiamati a rendere testimonianza, non consentono, in ogni caso, di ritenere provato un coinvolgimento diretto dei vertici di E. S.i.m. nelle asserite condotte truffaldine poste in essere dai promotori finanziari, proprio in quanto le deposizioni rese sono oggettivamente di ~~tenore generico, impreciso e non circostanziato e, come tali, risultano deficitarie, inconcludenti e inattendibili.~~

Quanto alle risultanze della disposta C.T.U. deve rilevarsi come la circostanza che le sottoscrizioni dei documenti contrattuali, oggetto della consulenza, siano risultate non

autografe, non rivesta, nel contesto evidenziato, alcuna significativa attitudine probatoria; non accredita, in particolare, che l'apposizione della sottoscrizione fosse avvenuta effettivamente all'insaputa dell'odierno appellante, né, tanto meno, accredita, per quanto qui d'interesse, la circostanza che delle false sottoscrizioni fossero a conoscenza i vertici di E S.i.m.

Ne consegue che anche l'ulteriore prospettazione dell'appellante (responsabilità di F S.i.m. per fatto proprio in concorso con il promotore) sulla quale la Corte di Cassazione ha inteso sollecitare a questo Giudice - con il disposto annullamento della sentenza impugnata e conseguenti disposizione di rinvio - Pesame appropriato che in precedenza, denegata l'introduzione dei richiesti mezzi di prova, era stato dal giudicante pretermesso, appare, all'esito della prova testimoniale e del mezzo istruttorio introdotti in questa sede di giudizio, priva di fondamento, essendo rimasta comunque indimostrata l'allegata compartecipazione diretta del legale rappresentante di E S.i.m. all'attività illecita del promotore.

Il convincimento espresso riceve ulteriore conforto dal tenore dell'ordinanza di archiviazione del G.I.P. di Milano del 30.1.1998 emessa in sede di opposizione all'archiviazione di procedimento penale ex art. 409 c.p.p. - come da richiesta dal P.M. (proc. n. 64/1994 riunito RG NR) - interposta dal liquidatore di E S.i.m. (cfr. doc. I nel fascicolo dell'appellata).

Nel disporre l'archiviazione del procedimento - in adesione alla richiesta del P.M. che, sul punto in merito al coinvolgimento degli amministratori di E S.i.m. nella operatività illegale dei promotori, aveva escluso di tale coinvolgimento esservi la prova - in quella sede il Giudice, per quanto risulta d'interesse ai fini del presente contendere, ha rilevato che *“Difetta la prova della effettiva istigazione da parte dei vertici della E S.i.m. delle truffe realizzate dai promotori in danno dei clienti come attuazione di un più ampio disegno criminoso ricollegabile ai primi. Al riguardo, le richiamate dichiarazioni di Me non risultano univoche, tenuto conto anche delle altre risultanze, dichiarative e documentali. Inoltre, i promotori, in tutte le fasi della vicenda, assunsero un comportamento deceptivo in danno dei clienti che apparirebbe contraddittorio e, quindi, non plausibile, rispetto alla tesi che assegnerebbe loro il ruolo di <longa manus> dei vertici della E S.i.m. attuandone costantemente l'ampio disegno criminoso.”*

Appare oltretutto significativo rilevare come, quanto all'arbitraria movimentazione dei titoli dei clienti e l'irregolare contabilizzazione delle rispettive loro posizioni, sia stato rilevato che su 1.940 clienti, in numero di 487 risultassero irregolarmente gestiti e, soprattutto, che si trattasse, per la gran parte - come affermato nell'ordinanza richiamata - di clienti riferibili ai promotori finanziari B P , D A , A A , M A e Me P (cfr. a pg. 10).

Di contro, i documenti prodotti dall'appellante (cfr. decreto rinvio a giudizio dei promotori, sentenza di patteggiamento della pena ...) forniscono dati superati o comunque non concludenti al fine dell'affermazione - come allegato - di un coinvolgimento diretto dei vertici di E S.i.m.

Ne consegue che sull'indagine della quale la Corte è stata investita non sono stati raggiunti elementi atti a confermare la collusione dolosa necessaria per l'affermazione di una responsabilità diretta di E S.i.m.

Gli ulteriori motivi riproposti dall'appellante, richiamati i limiti del giudizio di rinvio, devono ritenersi inammissibili, in quanto volti a reintrodurre questioni già prese in esame dalla Suprema Corte e pertanto, espressi in violazione dei principi che, come sopra indicati, regolano il presente giudizio di rinvio, il cui unico *thema decidendum* è, come indicato, costituito dall'indagine sull'esistenza di accordo fraudolento tra il M e la E S.i.m., individuato dalla Suprema Corte come fatto controverso sul quale era stata omessa qualsiasi motivazione.

L'appello proposto va pertanto respinto e confermata, per l'effetto, la sentenza impugnata.

Le spese di lite del primo giudizio d'appello e del giudizio di Cassazione nonché del presente giudizio di rinvio devono essere poste a carico di C F secondo il principio della soccombenza e vanno liquidate, per il giudizio d'appello in euro 13.800,00 per il giudizio di Cassazione in euro 4.900,00 e per il presente giudizio di rinvio in euro 14.640,00 oltre accessori, come per legge.

P.Q.M.


La Corte, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da F C contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 9372/1999 del 30.9.1999 dep. il 21.10.1999 nel

giudizio riassunto ex art. 392 c.p.c. a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26172/2007 del 23.10.2007 dep. il 13.12.2007 con la quale è stata cassata la sentenza della Corte d'Appello di Milano, sezione quarta n. 1924/2002 del 14.5.2002 dep. il 19.7.2002 così provvede:

- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna F. C. a rifondere a controparte le spese processuali dei giudizi (d'appello e di Cassazione) che, come meglio sopra specificate, liquida in complessivi euro 33.340,00 oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge e pone definitivamente a carico del medesimo le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento.

Così deciso in Milano il 3 luglio 2013

Il Cons. est.


Il Presidente


Il Segretario
Maria C.


CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA
DELLA 1ª SEZIONE CIVILE

Oggi **7 GEN. 2014**

